

Corte appello Trento, 27/10/2016, n. 297

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

D.ssa DANIELA GENALIZZI PRESIDENTE
D.ssa ANNA MARIA CREAZZO CONSIGLIERE
D.ssa PATRIZIA COLLINO CONSIGLIERE

ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

SENTENZA

nei confronti di

1) G. A. nt. a V. (VE) il (omissis...) residente a P. via omissis...) (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERA - ASSENTE

2) G. M. S. nt. a L. di C. (BL) il (omissis...) residente a P. via (omissis...)

dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERA - ASSENTE

IMPUTATE

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 610 c.p. perchè, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con violenza consistita nell'ostruire l'accesso ad una corte comune sita in via (omissis...)a L. di C. (fg. (omissis...) part. (omissis...) sub (omissis...)) utilizzando l'autovettura Al. Ro. tg. (omissis...)parcheggiata con modalità tali da rendere evidente l'intento di bloccare l'uscita ad altre autovetture ed in particolare a quella di B. A., nonchè utilizzando l'autovettura Alfa Romeo tg (omissis...)parcheggiata con modalità tali da rendere evidente l'intento di bloccare l'accesso ad altre vetture, costringendo B. A., D. D. M. G. e L. F. ad omettere di uscire ovvero entrare liberamente con i propri mezzi nella suddetta corte comune.

In Lo. di Cadore (BL) in date 02, 05 e 18 agosto 2010.

Con recidiva ex art. 99, comma 1., 2. nr. 1 e 2, e 3. c.p.

(Omissis...)

Fatto

Con sentenza in data 11/3/2015 del Tribunale di Trento, a seguito di giudizio abbreviato, G. A. e M. S. venivano ritenute colpevoli del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 c.p., così riqualificata l'iniziale imputazione di violenza privata, per avere ostruito l'accesso ad una corte comune parcheggiando la loro autovettura con modalità tali da rendere evidente l'intento di bloccare l'uscita e l'ingresso di altri mezzi e in particolare delle vetture di B. A. e dei coniugi D. D. M. G. e L. F., e per questo condannate alla pena, sospesa, di mesi uno di reclusione ciascuna, nonchè, in solido, al risarcimento del danno causato alle parti civili B. A. L. F., quantificato in € 1.000,00 per ognuno. Avverso la sentenza ha proposto appello la Difesa delle imputate e appello incidentale la parte civile L. F.. La Difesa delle imputate, con primo motivo di gravame, ha eccepito l'inammissibilità della costituzione della parte civile B. A. poichè corredata da procura speciale conferita a due legali, l'avvocato C. M. e l'avvocato F. D. M. del foro di Bologna, quando il procuratore speciale può e deve essere uno solo, con la conseguenza che la nomina del secondo legale non poteva ritenersi valida e quindi invalido l'atto di costituzione di parte civile depositato in udienza proprio e solo dall'avvocato F. D. M.. Quanto alla penale responsabilità dell'imputate, la Difesa si doleva di una motivazione talmente lacunosa da impedirle di porsi in termini dialettici nei confronti della decisione impugnata ed osservava l'erronea indicazione del tempus commissi delicti

poichè proprio dalla querela sporta dal B. emergeva che il 2 e 5 agosto 2010 il passaggio alla corte era libero. Evidenziava quindi come procedimento del tutto analogo fosse stato archiviato dal Gip del Tribunale di Belluno senza neppure entrare nel merito delle contestazioni, aderendo, conformemente alle richieste del PM, alla tesi giurisprudenziale che non ritiene configurabile nè il reato di cui all'art. 610, nè quello di ragion fattasi nelle condotte relative al posteggio di automobili, tesi cui se ne oppone una contraria che però richiede, quale indispensabile presupposto della affermazione della penale responsabilità, un pregresso rifiuto reiterato di rimuovere l'autovettura, elemento che nel caso di specie era assente. Nelle querele delle parti offese non viene, infatti, mai fatto cenno a richieste di spostare l'autovettura che impediva l'uscita o l'accesso alla corte e neppure i carabinieri, chiamati a constatare lo stato delle cose, hanno dato atto di aver richiesto ciò alle imputate. Del resto il seguito dei fatti narrati relativi alla sera del 4 agosto e alla seguente mattina non facevano altro che confermare che la richiesta del signor B. di spostare l'autovettura era stata soddisfatta, non subito solo perchè G. M. S. aveva risposto di non essere in grado di provvedere essendo necessario attendere la sorella A. in possesso delle chiavi della macchina. Nessun addebito potrebbe quindi essere rivolto alle due imputate che mai erano state interpellate e neppure si erano avvedute del concitato viavai dei vicini e dei carabinieri, in ciò giustificate dal fatto che la loro abitazione non aveva finestre sulla corte. Si doleva, infine, la Difesa che le sorelle G. fossero sempre stati identificate e considerate quale unico soggetto senza indicazione delle condotte-reato specificamente attribuibili all'una o all'altra. In via gradata, la Difesa chiedeva che il reato fosse riqualificato ai sensi dell'art. 392 c.p. e non dell'art. 393 c.p. che esige una condotta di ragion fattasi con violenza sulle persone e non sulle cose, con riconoscimento delle attenuanti generiche e applicazione della pena nel minimo edittale. Da ultimo, la Difesa chiedeva la revoca della condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile B. rappresentata in giudizio dall'avvocato F. D. M. che aveva depositato le conclusioni senza averne titolo (per le ragioni già esposte) e comunque la riduzione dell'importo essendo palese che la condotta delle signore G. non aveva arrecato alcun tipo di danno. La parte civile L. con l'appello incidentale ha chiesto una maggiore quantificazione della somma liquidata a titolo risarcitorio.

Diritto

Il giudizio di responsabilità va confermato nei termini di cui alla sentenza di primo grado, seppur la motivazione necessiti di essere integrata. L'eccezione di inammissibilità della costituzione della parte civile B. A. è destituita di fondamento. Essa indica il solo avv. F. D. M. quale difensore e procuratore speciale ed è sempre questi che deposita l'atto di costituzione e le conclusioni scritte all'udienza dell'11-3-2015. Nel merito, la Corte ritiene di aderire alla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ravvisa l'elemento della violenza in ogni mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso il quale si trova, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà. In applicazione di tale principio, la Cassazione ha, in più occasioni, ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria vettura dietro quella della parte lesa così impedendole di muoversi (o in situazioni analoghe)¹. È ben vero che di costrizione si può parlare solo ove sia dimostrata la volontà da parte dell'agente di coartare o condizionare la libertà di autodeterminazione della parte offesa, il che presuppone un suo rifiuto alla richiesta di rimuovere la situazione limitativa dell'altrui libertà, ma nel caso di specie non può francamente dubitarsi della ricorrenza di tale elemento. D. D. M. G. e L. F. nella querela 19-8-2010 danno atto che i fatti segnalati sono "sostanzialmente i medesimi che avevano indotto i sottoscritti a proporre nei confronti dei medesimi soggetti querela innanzi alla Stazione Carabinieri di Vi. di Ca. in data 16-8-2008", atto nel quale i querelanti riferivano di avere richiesto alle sorelle G. di spostare l'autovettura tg (omissis...) per consentire loro di accedere alla corte e scaricare i bagagli, ricevendone un secco "no", motivato dal ritenersi costoro esclusive fruitrici del cortile. Nel prosieguo della querela 19-8-2010 i coniugi L. ribadivano che "come già in passato ogni tentativo bonario di risolvere la situazione è risultato vano". La querela 7-8-2010 di B. A. è al riguardo ancor più esplicita. In data 2-8 egli aveva parcheggiato la propria Volvo nella corte ove si trovavano le due Alfa delle G.: la

mattina del 3-8 constatava che una di queste (l'Alfa Romeo 145 tg (omissis...)) era stata spostata dietro la sua, si da impedirne l'uscita. Il giorno successivo chiedeva l'intervento dei CC che constatavano l'impedimento ed effettuavano fotografie. La sera, intorno alle 19,30, le G. rimuovevano l'Alfa 33 tg (omissis...) che era stata parcheggiata di fianco alla sua, ma contemporaneamente riposizionavano l'Alfa 145 al centro dell'ingresso della corte ostruendo nuovamente il passaggio. A quel punto, verso le ore 21 la figlia B. Annalisa si recava dalle imputate, ove G. M. S. le ribadiva che non erano autorizzati a lasciare la macchina nel cortile e che per spostare la Alfa 145 (che pure era a lei intestata) bisognava attendere la sorella A. che aveva le chiavi. Solo il 5-8 il veicolo veniva spostato. Non è chi non veda come l'atteggiamento delle imputate e le giustificazioni addotte siano inequivocabilmente espressive della determinata e granitica volontà di ostacolare l'accesso e l'uscita dalla corte delle autovetture dei proprietari delle abitazioni prospicienti. La responsabilità di G. A. e M. S. riposa sull'essere rispettivamente titolari della Alfa 33 tg (omissis...) e dell'Alfa 145 tg (omissis...) utilizzate per la perpetrazione del reato continuato in contestazione, apparendo esse assolutamente coese nel l'affermarsi fruitrici esclusive del cortile e quindi evidente il loro concorso morale anche quando l'ostacolo era rappresentato dalla vettura dell'altra sorella. Non può accedersi alla richiesta di derubricazione nel reato di cui all'art. 392 c.p., poichè, a prescindere dall'evidente errore in cui è incorso il primo giudice che in motivazione riqualifica il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e poi nel dispositivo cita l'art. 393 c.p., in ogni caso la violenza, nella accezione prima illustrata, deve ritenersi diretta alla persona della parte offesa (essenzialmente alla sua libertà di movimento), non a suoi beni materiali. Neppure è accoglibile la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non ravvisandosi elementi di meritevolezza ed apparendo piuttosto la condotta delle imputate ispirata a riprovevole ostinazione e tenuto altresì conto della modestia della pena irrogata. La sentenza è esente da censure anche in punto quantificazione del danno che ristora in modo adeguato il disagio patito dalle parti civili che si sono viste ostacolate (i B. anche per più giorni) nella loro libertà di spostamento proprio in un periodo di vacanza. Non pare di contro accoglibile la richiesta di maggiorazione del risarcimento proposta dalla parte civile L., valutando i 1.000,00 € importo congruo a compensare il danno morale (non sono stati dedotti danni patrimoniali) patito nella sola giornata di Ferragosto (la querela si riferisce alla data del 15-8-2010, non risultando neppure dagli scritti successivi che la condotta ostativa sia proseguita). Sussistendone le condizioni, la Corte concede alle imputate, avvalendosi dei poteri d'ufficio di cui all'articolo 597 c.p.p., il beneficio della non menzione. Alla conferma del giudizio di penale responsabilità segue la condanna delle imputate, in solido fra loro, alla rifusione delle spese delle due parti civili che si liquidano come da dispositivo.

PQM

Visto l'articolo 599 c.p., in parziale riforma della sentenza impugnata, concede alle imputate il beneficio della non menzione. Conferma nel resto e condanna le imputate, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in € 1.800,00 per la parte civile B. A. ed in € 2.570,00 per la parte civile L. F., onorari tutti maggiorati del 15% per spese generali, oltre Iva e CNPA.

Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

Trento, 12/10/2016